

**Legge 22-12-1980, n. 925 - Nuove norme relative ai sovracani in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice (G.U. 06-01-1981, n. 4, Serie Generale)**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Promulga  
la seguente legge:

**Art. 1** La misura del sovracano annuo dovuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, è rivalutata a lire 4.500, per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980.

**Art. 2** Con la stessa decorrenza i sovracani previsti dall'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220.

Il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovracano.

In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procederà d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme.

Per le concessioni per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracano alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso sovracano verrà automaticamente conferito nella misura fissa di cui al primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza. Il riparto del gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo l'accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi.

**Art. 3** Il Ministro dei lavori pubblici per il sovracano di cui all'art. 1 e il Ministro delle finanze per il sovracano di cui all'art. 2 della

presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.

I due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio.

**Art. 4** La lettera b) del nono comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, deve essere interpretata nel senso che il sovracano decorre dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti; negli altri casi, pur in pendenza del decreto di concessione.

**Art. 5** Le regioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione, acquisito l'assenso della maggioranza dei comuni e sentite le comunità montane, possono sciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendone alle comunità montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracani e stabilendo le modalità con le quali i comuni non ricadenti nel territorio di comunità montane, già consorziati e non, introitano i sovracani loro spettanti.

Nel caso di comuni non appartenenti a consorzi ma situati nel territorio di comunità montane, l'introito del sovracano è attribuito alla comunità montana a richiesta dei comuni interessati.

Gli introiti previsti dalla presente legge vengono utilizzati dai Consorzi per i bacini imbriferi montani, secondo le indicazioni fornite dalle comunità montane sulla base dei loro piani o programmi.

**Art. 6** Per le province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.